

Delitti informatici. L'evoluzione del concetto di comunicazione nell'interpretazione della giurisprudenza di Cassazione

Laura Fassina

ABSTRACT

La comunicazione nell'era di internet e dei social network. Il presente lavoro si propone di analizzare la nuova configurazione virtuale della comunicazione; in particolare, si vuole riflettere su come tali forme di incontro (e soprattutto di scontro) su internet hanno imposto alla giurisprudenza di Cassazione di affrontare in chiave evolutiva i temi del diritto all'onore e del diritto di critica

PAROLE CHIAVE

COMUNICAZIONE; DIALOGO;
DIRITTO ALL'ONORE; DIFFAMAZIONE;
INGIURIA; LIBERTÀ DI PENSIERO;
DIRITTO DI CRONACA; SOCIAL NETWORK;
DIALOGO PLATONICO.

Le relazioni intersoggettive si atteggiavano con modalità diverse rispetto al passato.

Il fenomeno *facebook*, e prima ancora di esso l'affermarsi del primato del *web* quale viatico di diffusione delle notizie, hanno irrotto nel nostro modo di pensare e vivere la comunicazione stessa.

Da un lato, informazioni e aggiornamenti sono immediatamente disponibili a chiunque ne voglia fruire, cancellandosi ogni difficoltà tecnica legata alla reperibilità delle stesse e alla distanza fra utente e divulgatore.

Dall'altro, però, è innegabile che l'azzeramento delle distanze fisiche si accompagna ad un progressivo allungamento della distanza psicologica fra i soggetti in relazione, sempre più estranei gli uni agli altri, protetti dallo schermo del computer e celati dietro più o meno inventate identità cibernetiche.

Lo scopo della presente riflessione vuole essere quello di verificare se, a valle di questi innegabili cambiamenti nella interrelazione, si possa dire mutato il concetto di comunicazione, arricchendosi quest'ultimo di nuovi e non previsti significati, o se, al contrario, tali evoluzioni contraddicano in radice la possibilità stessa della

comunicazione, confinando siffatte modalità di scambio all'esterno della relazione vera e propria.

In altre parole, ci si chiede se tali schemi relazionali afferiscano alla categoria della comunicazione propriamente detta, innovandone la portata e la definizione, o se, alla luce della prassi con cui siffatte forme di connessione si realizzano, debba escludersi che fra i soggetti "connessi" si svolga un autentico legame intersoggettivo, dovendosi riconoscere, tuttalpiù, un colloquio solipsistico in assenza di interlocutori reali.

In che senso la connessione connette?

Quella fra i soggetti connessi è una relazione reale o soltanto virtuale?

La domanda è legittima se si pensa, ad esempio, al fatto che il collegamento ciberneticamente mette le parti del dibattito in condizione di esercitare alcuni rilevanti poteri unilaterali che esse, se decidessero di affrontarsi o conoscersi dal vivo, non avrebbero.

Infatti, con un semplice *click*, il soggetto contrariato dall'altrui opinione può spegnere la conversazione, eliminare il proprio detrattore dalla vista, fino ad escluderlo per sempre dalla possibilità stessa di conversare e così di continuare il dibattito instauratosi.

Qualsiasi forma di contrapposizione può essere esclusa fin dal suo primo apparire, con ciò rimuovendosi tutte le possibilità di riflettere sulle ragioni dell'altro, sul possibile orizzonte comune.

Cestinata la conversazione sgradita, si cancella dalla memoria, non solo del computer, ogni traccia dello scontro e, alla fine, ogni ricordo dell'altro.

Una rete che non collega, insomma. Quasi un paradosso.

Come se non bastasse, in taluni casi i naviganti del cyberspazio possono persino annullare le repliche alle proprie dichiarazioni, pur quando queste ultime siano offensive o provocatorie.

Se qualcuno commenta polemicamente le affermazioni del proprietario di un certo dominio virtuale (la cosiddetta bacheca di *facebook*, solo per fare l'esempio più diffuso), costui può rifiutare la contraddizione, cassando con un *click* l'obiezione scomoda.

Un dialogo sempre recedibile può dirsi veramente tale?

È autenticamente dialogo quello che si può sempre interrompere?

La parola stessa, ci ricordano gli Antichi, implica un legame, un collegamento.

È sufficiente, ai fini dell'instaurazione del dialogo, quel flebile collegamento telematico, sempre oscurabile con un tasto del *mouse*?

La suindicata questione si è posta con sempre maggiore rilevanza all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha dovuto interrogarsi sulla estensibilità della nozione di comunicazione e della relativa disciplina legislativa a queste nuove forme di scambio interpersonale.

Il problema affrontato dagli Ermellini riguardava, in particolare, la contestabilità dei reati di diffamazione e di ingiuria al soggetto che abbia realizzato le condotte offensive tramite l'utilizzo di una delle nuove piattaforme virtuali.

Il tema non è di poco momento se si riflette sul fatto che la negazione della tutela equivale ad una negazione della responsabilità degli utenti della rete, così liberi di ledere l'altrui dignità senza essere chiamati a rispondere delle proprie asserzioni, pur se lesive della sfera giuridica altrui.

Se, come sembra ad un primo sguardo, la comunicazione virtuale si pone in antitesi con la possibilità stessa di una comunicazione reale, sembrano farsi strada all'orizzonte delle conseguenze aberranti sul piano del diritto positivo.

Accedendo alla soluzione negativa, infatti, si dovrebbe riconoscere un'area scriminata dal diritto, coincidente con la rete internet, in cui tutti possono dire tutto, anche a scapito dell'altrui rispettabilità, sul presupposto che quella virtuale sia una relazione *sui generis*, una non-relazione per l'appunto, che come tale non viene presa in considerazione dall'ordinamento.

In altre parole, dovremmo arrenderci all'idea che, almeno nello spazio telematico, le identità connesse siano libere di comportarsi come stranieri morali, secondo l'insegnamento di Engelhardt¹, incapaci di comunicare realmente e di riconoscere un criterio forte alla base del loro dialogo.

In questo modo, nella individuata zona franca regnerebbero sovrani il relativismo e la tolleranza, intesa come rinuncia alla contestazione critica sul presupposto della insussistenza di un orizzonte morale condiviso².

¹ Sul punto si veda H. T. Engelhardt, *Manuale di bioetica*, Milano, 1999, pp. 16 e 44, secondo il quale non ha senso parlare di una etica «quando le controversie morali recano il segno [...] di una postmoderna molteplicità di concezioni morali». Dunque non si potrebbe rivenire alcun punto fermo comune del dialogo intersoggettivo e ciò rappresenterebbe il prezzo che la nostra società deve pagare alla visione multiprospettica e multiculturale che ci ha imposto la postmodernità.

Da questa consapevolezza, i teorici della bioetica laica, quali Scarpelli, Viano, e lo stesso Engelhardt, elevano la tolleranza e il rispetto di tutte le opinioni a principi fondanti della propria visuale teorica. Sul punto si vedano anche G. Scarpelli, *Bioetica laica*, Milano, 1998; G. Scarpelli, *L'etica senza verità*, Bologna, 1992; C. A. Viano, *Etica*, Milano, 1981.

² Cfr. F. Zanuso, "L'indisponibile filo delle parche", in *Il filo delle Parche*, a cura di F. Zanuso, con contributi di F. Cavalla, S. Fuselli, L. Mingardo, P. Moro, F. Reggio, P. Sommaggio, F. Zanuso, F. Zini, Milano, 2009, p. 36. Secondo l'Autrice, il richiamo alla pratica della tolleranza e del rispetto dell'altrui opinione, fondato su un consenso sempre e soltanto relativistico e contingente tra le parti, nasconde la legittimazione dell'imposizione del potere del più forte o del più abile. La rinuncia ad un criterio forte non rappresenta, come sosterebbe Engelhardt, la normale conseguenza della impossibilità antropologica di un orizzonte morale condiviso da tutti, bensì la negazione di ogni responsabilità individuale. Mancando un

Ognuno potrebbe ritenersi abilitato ad esprimersi lecitamente come vuole, assolutizzando il proprio punto di vista e negando ogni volta che crede il contraddittorio con l'altro.

Le conseguenze di un siffatto modo di procedere potrebbero così divenire imprevedibili e incontrollabili, soprattutto alla luce del fatto che la "vita virtuale" degli individui sta progressivamente erodendo lo spazio che essi dedicano alla loro vita reale.

Muovendo da queste premesse, infatti, lo spazio "libero" potrebbe raggiungere dimensioni e proporzioni sempre più rilevanti, fino ad arrivare ad obnubilare nella sostanza ogni tutela dell'onore della persona.

La parola dunque alla Cassazione, la quale ha dovuto fare i conti con l'evoluzione dei tempi e delle modalità comunicative, per prendere posizioni su una serie di punti critici.

Le fattispecie che ci occupano, l'ingiuria e la diffamazione telematica, pongono un duplice ordine di quesiti interpretativi.

Come è noto, l'art. 594 c.p., nell'indicare l'elemento oggettivo del reato, fa riferimento ad una "comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni".

La diffamazione, prevista all'art. 595 c.p., è a sua volta descritta dalla norma come quella lesione dell'altrui dignità in senso oggettivo, ossia della rispettabilità di cui ognuno gode nel contesto sociale in cui vive, per il tramite di *comunicazione rivolta a più persone*.

Centrale dunque, l'esigenza di addivenire alla esatta delimitazione del concetto di *comunicazione*, atteso che solo quelle fattispecie che rispondano a siffatta definizione saranno assoggettabili alla relativa sanzione.

Il rischio che si cela dietro ogni tentativo di sussumere le offese *on line* nelle fattispecie codicistiche sopra riportate è quello di incappare in una analogia *in malam partem*, come tale inammissibile, in quanto lesiva del principio costituzionale di tassatività delle previsioni penalistiche.

Per quanto concerne più specificamente l'ingiuria *on line*, essa non sembra potersi annove-

rare fra le ipotesi riguardate dalla norma di cui all'art. 594 c.p., posto che il legislatore, nel descrivere l'elemento oggettivo del reato, ne ha tipizzato le possibili forme di manifestazione, con ciò dovendosi ritenere non punibili modalità esecutive diverse da quelle espressamente previste.

Tuttavia, in seno alla dottrina, si sono registrati diversi e antitetici approdi ermeneutici.

È stato autorevolmente sostenuto, infatti, che l'inclusione dell'ingiuria *on line* nella norma di cui all'art. 594 c.p. non costituisca il prodotto di un procedimento analogico, bensì sia il frutto di una ravveduta interpretazione estensiva, come tale ammessa anche nel diritto penale.

Per questa via, si è ancora la tutela dell'onore soggettivo alla constatazione che anche la *email*, la *chat*, il messaggio in posta privata *facebook*, attuano una forma di comunicazione "diretta e individuale" con il destinatario, tale per cui si rende necessario estendere la portata semantica tradizionalmente attribuita al concetto stesso di comunicazione, per includervi nuove forme di interrelazione virtuale.

I segni scritti o i disegni di cui parla la norma, allora, ben possono comprendere, secondo questa opinione, i possibili contenuti di un messaggio elettronico, senza che ciò costituisca una indebita operazione analogica³.

La diffamazione, invece, costituisce un reato a condotta libera, pertanto qualsiasi forma di comunicazione, anche quella in commento, può potenzialmente rilevare come costitutiva di un'ipotesi accusatoria.

In particolare, la diffamazione tramite internet, hanno precisato gli organi giudicanti, costituisce un'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma terzo, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità⁴.

I *social network*, soprattutto *facebook*, stanno ponendo all'attenzione degli interpreti una nutrita casistica di messaggi diffamatori, destinati ad un pubblico più o meno vasto a seconda del numero dei cosiddetti "amici" abilitati alla loro visualizzazione.

Gli amministratori dell'ormai cliccatissimo sito hanno ideato uno schema di interazione

principio alla luce del quale sottoporre a giudizio i comportamenti dei singoli, nessuno di essi deve rispondere di alcunché, con ciò legittimandosi l'affermazione, anche violenta, del punto di vista del più forte fra i tanti.

3 Cfr. R. Garofoli, *Manuale di diritto penale*, Roma, 2010, p. 284.

4 Cass., sez. V Pen., 1.07.2008, n. 31392.

su più livelli, diversificati dal grado di confidenzialità reciproca fra gli appartenenti allo stesso gruppo.

Accade dunque che le stesse informazioni siano visibili ad alcuni degli utenti collegati e non visibili ad altri, secondo le preferenze in tema di *privacy* opzionate dal titolare del profilo virtuale.

La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in diverse ipotesi di laceranti conversazioni pubbliche, avute luogo sotto gli occhi di tutti i visualizzatori della relativa pagina, ha tratto la configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p.

Si è rilevato che, una volta inserito il testo diffamatorio, il sito permette a coloro che lo leggono di poter immediatamente riconoscere sia l'autore della dichiarazione offensiva, sia la persona cui le offese si riferiscono, realizzandosi in una tutte le condizioni richieste dalla norma incriminatrice.

La potenzialità diffusiva del messaggio, dovuta alla possibilità che esso scorra davanti agli occhi di una pluralità di soggetti è ben nota all'autore, il quale consapevolmente espone la persona offesa alla lesione pubblica della reputazione⁵.

Atteso che il legislatore ha inteso punire qualsiasi rapporto comunicativo, a prescindere dal luogo, concreto o informatico, in cui esso si svolge, la giurisprudenza si è chiesta se possa dirsi integrato il reato anche quando, come spesso accade, il contenuto diffamatorio non sia stato effettivamente percepito dai terzi.

È possibile infatti che, anche se l'autore materiale abbia inviato il messaggio, quest'ultimo non sia stato letto dal soggetto cui era indirizzato: costui, infatti, nel caso della posta elettronica per esempio, deve opzionare sul proprio *account* la ricezione dei messaggi e, se non lo fa, questi ultimi non verranno mai da lui aperti.

Ora, perché si verifichi l'ipotesi di cui alla norma incriminatrice, è sufficiente l'immis-

sione del comunicato diffamatorio nella rete, o è necessaria la sua effettiva conoscenza?

Il fatto che le asserzioni offensive siano rese disponibili all'altrui presa visione esaurisce l'elemento oggettivo della fattispecie codicistica?

Da un punto di vista tecnico, la risposta, affermativa o positiva, che si decide di dare a queste domande qualifica il reato di diffamazione come, rispettivamente, reato di mera condotta o reato di evento.

Ma, al di là delle definizioni tecniche, quel che qui preme sottolineare è ancora una volta il fatto che i delitti informatici, con le loro caratteristiche peculiari, pongono particolari difficoltà di collocazione nel panorama giuridico e finiscono con imporre ad ogni interprete una revisione critica del concetto tradizionale di comunicazione.

Solo per completezza, mi sembra di poter affermare che un sicuro criterio per individuare il momento consumativo di un reato sia offerto dal principio costituzionale di offensività, il quale subordina la sanzione penale all'offesa di un bene giuridico, tanto nella forma della lesione, intesa come nocimento effettivo, quanto in quella di esposizione a pericolo, concepita in termini di nocimento potenziale⁶. Nel caso di specie, credo si possa agevolmente ritenere che la condotta superi la soglia della offensività, anche potenziale, solo allorquando il contenuto della *email* sia stato visionato dal suo destinatario; solo quando il messaggio giunge a conoscenza effettiva di una pluralità di soggetti la condotta risulta punibile, in quanto idonea a ledere l'interesse normativamente protetto.

Non sembrano esserci ragioni per anticipare la tutela al momento in cui l'*email* risulti soltanto disponibile sul *server* di posta, non essendo stata ancora letta dal soggetto cui era indirizzata⁷.

6 Cfr. R. Garofoli, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 50.

7 Ciò sembra essere indirettamente confermato anche dalla Cassazione, sia pure con riferimento al diverso e altrettanto controverso tema dell'individuazione del *locus commissi delicti* del delitto di diffamazione *on line*. La Cassazione, nell'identificare tale luogo nel domicilio del danneggiato, in tali ha fatto casi riferimento alla "esigenza di attribuire rilievo non alla mera potenzialità dannosa, ma al pregiudizio effettivo". Si veda a tal proposito la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 29 settembre 2009, n. 21661.

5 Trib. Civ. Monza, sez. IV, 2 marzo 2010, n. 770. La vicenda trae origine da quella che è una operazione molto frequente nella prassi di *facebook*. L'attrice, ritratta e dunque "taggata" nella foto presente sul profilo di un amico, estraneo al processo e appartenente anche al gruppo degli amici del convenuto, lasciava un commento a *latere* della foto stessa. A questo seguivano le parole ingiuriose del convenuto, rivolte alla donna e visibili a tutta la schiera dei cosiddetti "amici in comune".

Il dibattito sulla configurabilità della tutela nei casi di comunicazione informatica è proseguito verso un secondo e interessante profilo di riflessione.

I giudici di Piazza Cavour si sono chiesti se il piano delle comunicazioni virtuali dovesse godere di un trattamento giuridico differenziato rispetto a quello riservato alla comunicazione *tout court*, non già sulla base di una supposta differenza ontologica fra i due modi di interagire, bensì in ragione del diritto di libera manifestazione del pensiero⁸.

Il diritto all'onore, enunciato dall'art. 3 cost., laddove si eleva a principio di rango costituzionale la "pari dignità sociale" dei consociati, è controbilanciato dalla previsione di cui all'art. 21 Cost., la quale assicura a tutti i cittadini la possibilità di manifestare la propria opinione.

Ebbene, come sarà noto, la giurisprudenza ha ritenuto che un corretto temperamento fra i due valori costituzionali richiedesse che le attività di cronaca, critica e satira fossero contenute entro i limiti di verità del fatto narrato, di pertinenza di esso ad un interesse nazionale alla sua divulgazione, nonché di continenza dell'esposizione⁹.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di cronaca esiste in capo a tutti i

8 Cass., sez. V Pen., 1.07.2008, n. 31392.

9 Tali limiti sono modulati secondo intensità diverse che tengono conto della specificità dell'attività esercitata. Nel caso del diritto di cronaca, infatti, siffatti parametri operano in maniera più restrittiva rispetto a quando non avviene nel campo della critica o della satira.

Chi esercita diritto di critica, pur dovendo mantenere le proprie asserzioni il più possibile ancorate al dato obiettivo, può esprimere opinioni personali, con la conseguenza che siffatti giudizi di valore non potranno essere valutati dal giudice sul piano della piena aderenza degli stessi all'oggettività del fatto commentato, bensì, semmai, soltanto in ordine alla loro continenza espositiva, ossia alla proporzione delle espressioni usate rispetto all'intento retorico del discorso.

Ancora, la satira, per definizione, suscita ilarità negli ascoltatori allorquando si distanzia, anche notevolmente, tramite l'utilizzo di espedienti retorici *ad hoc*, dalla verità dei fatti. In questo caso, dunque, la libera manifestazione del pensiero non sarà contenibile entro gli stretti parametri di verità e obiettività cui è tenuto il cronista, ben potendo il comico spingersi nella palese alterazione satirica della realtà. Costui rimane tuttavia assoggettato al principio di continenza e di utilità sociale della comunicazione.

cittadini della Repubblica, e non solo in capo ai professionisti del settore dell'informazione.

Ciò significa che ciascuno è libero di commentare episodi di attualità nonché denunciare fatti di cronaca sul proprio sito internet o *blog*, quando questi siano enunciati nel rispetto dei parametri di cui si è detto poc'anzi.

Esattamente come per i giornalisti, l'attività di aperta denuncia pubblica su un sito internet non degenera nella diffamazione quando l'autore della stessa si attenga ai fatti come realmente accaduti, senza esagerare nei toni e con l'intenzione di rendere un'informazione di rilevanza collettiva *ad incertam personam*, ossia a vantaggio di una schiera indeterminata di soggetti che effettuano il collegamento al sito.

Alla luce di tali considerazioni, con la richiamata sentenza la Corte ha ammonito i giudici di merito per aver ritenuto sussistente la responsabilità dell'autore di un *blog* senza aver previamente verificato la verità dei fatti da lui narrati, e dunque, in definitiva, senza aver accertato che egli avesse mantenuto la propria opinione nei limiti costituzionali del diritto di cronaca¹⁰.

Se ne deve dedurre, *a contrario*, che laddove fosse emerso nel corso del processo che i fatti riportati, qualificati come diffamanti dall'accusa, fossero stati veri, nessun rimprovero si sarebbe potuto muovere nei confronti dell'imputato, atteso che nessuno può essere condannato per aver correttamente esercitato un diritto costituzionalmente protetto.

10 La vicenda riguardava la pubblicazione sul sito di "Legambiente" del contenuto di una denuncia presentata all'Autorità giudiziaria dall'imputata nei confronti di un'azienda chimica. La donna accusava i denunciati di aver gettato sostanze cancerogene in un lago e di averne occultato le tracce attraverso un sistema di diluizione con acque di raffreddamento. A questo proposito, la sentenza precisa che il requisito di verità del fatto non è soddisfatto dall'accertamento della esistenza della denuncia in sé, o meglio, del fatto che una qualche denuncia fosse stata presentata, bensì dell'accusa in essa contenuta, concernente il presunto scaricamento in acque pubbliche di sostanze patogene. Nelle fasi precedenti del giudizio, quindi, i giudici avrebbero dovuto verificare se le dichiarazioni sul sito fossero state rese nel rispetto del principio di rispondenza alla verità obiettiva del fatto, rilevando incidentalmente se tale scaricamento abusivo si fosse o meno verificato nella realtà.

Rimane da analizzare un ultimo e stringente problema.

Ricostruita in questi termini la disputa intorno alla disciplina della responsabilità dell'autore del messaggio denigratorio, rimane da ricomporre in termini giuridici la posizione di colui che, in qualità di gestore del sito, ospiti nel proprio spazio di competenza i contenuti offensivi provenienti da altri soggetti.

La situazione in cui versa l'amministratore è stata a questo proposito affiancata a quella dell'editore di stampa, censurabile quando ometta il controllo preventivo sui testi in procinto di pubblicazione.

In altre parole, si è pensato che, come il direttore del giornale, anche il *provider* rivesta una posizione di garanzia rispetto alle dichiarazioni degli ospiti, dovendo procedere ad una selezione dei contenuti provenienti dagli stessi a protezione dei diritti dei terzi.

Secondo alcuni, infatti, l'immissione delle notizie su un sito *web* deve essere ricondotta, data la vastità almeno potenziale della diffusione delle stesse, alla categoria della comunicazione di massa, affiancando gli strumenti che tradizionalmente sono stati intesi come *mass media*, ossia la stampa e i presidi radiotelevisivi¹¹.

La responsabilità del gestore del sito, allora, sembrerebbe, stando a questa ricostruzione, modellarsi secondo la previsione di cui all'art. 57 c.p.

La questione, una volta approdata nelle aule di giustizia, è stata affrontata in modo diverso a seconda dello strumento utilizzato.

Nel caso del *forum*, si è detto, si deve escludere qualsiasi paragone con i prodotti dell'editoria, con conseguente negazione di ogni responsabilità del moderatore.

Il *forum* è una piazza interattiva, che convoglia i soggetti in conversazioni concernenti i ri-

spettivi interessi comuni e i cui commenti non sono censurabili né preventivamente controllabili da parte di chi amministra il *forum* stesso.

Rimangono fermi i principi sopra enucleati per quanto riguarda la reponsabilità del singolo, ma nessun giudizio di colpevolezza potrà essere rivolto all'*administrator*, il quale, del resto, potrebbe avere notevoli difficoltà materiali nel sottoporre a controllo tutti i numerosi interventi che possono confluire nella stessa discussione¹².

Le conclusioni devono essere diametralmente opposte se si parla di *blog*, il quale assume, invece, più propriamente le caratteristiche di un diario personale dello scrivente, il quale pubblica anche quotidianamente i propri *post*, proponendone i contenuti alla totalità della popolazione cibernetica.

In questo caso il *blogger*, a differenza dell'*administrator*, ha un dovere di selezionare i commenti esterni, eventualmente censurando quelli che siano offensivi nei confronti di terzi, con ciò configurandosi una sua posizione di garanzia analoga a quella del direttore di una testata giornalistica¹³.

Da ultimo, la giurisprudenza ha dovuto misurarsi con un nuovo modo di informare ed essere informati: la rivista telematica.

In concomitanza con il diffondersi dei presidi elettronici di ultima generazione, come *Ipad* e *tablets* in genere, sta sempre più prendendo piede la consuetudine di consultare il giornale e di leggere libri direttamente dal proprio dispositivo portatile, se non addirittura dal telefono.

Ci si è chiesti, a questo proposito, se potesse estendersi alle riviste *on line* la disciplina speciale che il nostro legislatore ha approntato per la stampa e il sistema radiotelevisivo in genere.

Un primo orientamento aveva escluso una simile assimilazione, sulla base del riscontro letterale dell'art. 1 della l. n. 47 del 1948.

La norma qualifica esplicitamente come "stampa" o "stampati" soltanto quelle riproduzioni che siano tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, e in ogni caso destinate alla pubblicazione.

¹² Trib. Viterbo, sez. I, 14 dicembre 2010 e 15 aprile 2010.

¹³ Trib. Lecce, sez. I, 16 maggio 2007, n. 529 e Trib. Aosta, 26 maggio 2006, n. 553.

¹¹ *Ex plurimis*, Cass. Pen., sez. I, 26 aprile 2011, n. 16307 e Cass. Pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262. Il principio per cui la diffusione della notizia deve ritenersi presunta fino a prova contraria per il solo fatto della sua pubblicazione, dice la Cassazione, «non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), sicché l'immissione di notizie o immagini integra la ipotesi di offerta delle stesse *in incertam personam* e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato di utenti».

Il rischio sotteso ad una siffatta operazione estensiva è ancora quello di una inammissibile analogia *in malam partem*, che si ha allorché l'interprete ricomprenda nel campo semantico di una previsione astratta quelle fattispecie concrete simili (ma non identiche) ad essa e dunque che, in base ad una interpretazione rigorosamente letterale, non vi rientrerebbero.

Ciò realizza sul piano pratico un risultato peggiorativo per il soggetto dell'ordinamento, sottoposto alla sanzione penale per un comportamento la cui illiceità non è direttamente e immediatamente ricavabile dalla lettera della norma incriminatrice.

Una tale fuga in avanti del procedimento ermeneutico comporterebbe una scoperta violazione del principio costituzionale di legalità, il quale richiede che ogni individuo sia posto dal legislatore nella condizione di poter prevedere e calibrare le conseguenze penali del proprio comportamento.

In base a queste ed altre considerazioni, la Cassazione penale ha quindi negato l'applicabilità ai giornali telematici del trattamento sanzionatorio previsto per i reati commessi con il mezzo della stampa, sulla base del riscontro del fatto che la testata giornalistica in linea non realizza due delle condizioni di applicabilità della suindicata normativa speciale.

In particolare, l'edizione elettronica di un periodico non sembra soddisfare né il requisito della riproduzione tipografica, né della destinazione alla pubblicazione.

Quest'ultimo, in particolare, richiede che la carta stampata sia anche distribuita materialmente presso il pubblico e non soltanto disponibile alla visione da parte di un potenziale gruppo più o meno ampio di utenti della rete¹⁴.

La possibilità di stampare da internet il prodotto editoriale, argomenta il Supremo consesso, non sembra essere dirimente ai fini della sua inclusione nell'art. 1 della legge citata.

Ciò in considerazione del fatto che la riproduzione della schermata attraverso la stampante è una circostanza soltanto eventuale e, in ogni caso, non sempre materialmente possibile, spe-

cie se la notizia è resa sottoforma di videomesaggio o attraverso un comunicato audio¹⁵.

Per le stesse ragioni si è ritenuto che non fosse possibile adottare nel campo *de quo* la legge sul sistema radiotelevisivo.

Ai sensi della legge n. 223 del 1990, infatti, la nozione di trasmissione assume una connotazione specifica e per questo difficilmente dilatabile oltre i confini che le sono propri.

Affinchè possa affermarsi l'equiparazione dei canali televisivi ai programmi informativi della rete è necessario verificare se questi ultimi vadano in onda con le stesse modalità dei primi, ossia secondo un palinsesto prestabilito a monte dalla stazione emittente, non modificabile nella progressione cronologica da parte dello spettatore¹⁶.

Una volta contestata in questi termini qualsiasi comparazione fra la testata giornalistica propriamente detta e quella telematica, si deve concludere per la non assoggettabilità al direttore della stessa della responsabilità prevista all'art. 57 del codice penale, quando questi ometta il doveroso controllo sui contenuti diffusi attraverso il portale¹⁷.

Questo orientamento, legato, come si è visto, all'esigenza di scongiurare ogni esito analogico dell'interpretazione, è contraddetto da alcuni recenti pronunce dei giudici di merito¹⁸, i quali hanno riscontrato la posizione di garanzia del direttore ex art. 57 c.p. anche quando la diffamazione sia avvenuta ad opera del redattore di una testata telematica.

15 Cass. Pen., sez. V, 11 giugno 2010, n. 30065.

16 Vero è che l'attuale modalità di visione *on demand*, offerta agli utenti della piattaforma televisiva sia satellitare che digitale, potrebbe portare ad una revisione di questa rigida interpretazione del concetto di trasmissione. Oggi è infatti il telespettatore che abbia l'apposito *decoder* può vedere e rivedere i programmi già andati in onda secondo l'ordine che preferisce, decidendo cosa vedere e quando vederlo, e così venendo a modificare secondo le proprie esigenze personali il palinsesto previsto dall'emittente.

17 La legge n. 223/90 prevede, all'art. 3, che anche i direttori dei telegiornali e radiogiornali siano considerati direttori responsabili negli stessi termini in cui lo sono i direttori di carta stampata, ai sensi della legge n. 47/48.

18 Trib. Firenze, 13 febbraio 2009; Ufficio Indagini preliminari Milano, 11 dicembre 2008.

14 Cass. Pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511.

A questo proposito, si sostiene, la responsabilità del direttore si affianca a quella dell'autore materiale quando le notizie diffamatorie pubblicate nel contesto del periodico elettronico siano rimaste in rete per un lasso di tempo sufficiente affinché il responsabile potesse esercitare il dovuto controllo.

Alla luce delle considerazioni finora svolte sulla scorta delle riflessioni dell'organo nomofilattico, possiamo concludere nel senso che la giurisprudenza nazionale rifiuta l'inquietante idea di un'area *off limits*, nella quale tutte le opinioni siano possibili e tollerate, in assenza di reale comunicazione.

L'impegno ermeneutico dei giudici di Piazza Cavour dimostra il rifiuto della possibilità che esista una zona d'ombra, in cui gli individui abbiano rinunciato al riconoscimento di principi condivisi, per arrendersi al relativismo e alla negazione della possibilità stessa del dialogo.

Al termine di questo breve *excursus* sulle posizioni assunte dalla giurisprudenza più recente, torniamo pertanto a interrogarci sul concetto di comunicazione e sul suo stravolgimento ad opera del progresso tecnico-informatico.

Nella casistica esaminata, quella che ci si prospetta non sembra essere una comunicazione costruttiva, bensì, al contrario, una sua degenerazione distruttiva.

L'eccessiva accelerazione dei tempi di conversazione e la distanza fra le parti sembra ridurre così tanto il tempo di ponderazione delle repliche che, come pare confermare la letteratura giuridica, sono sempre più frequenti gli scontri e le rotture definitive.

Un dialogo che slega, che allontana.

Difficile immaginare qualcosa di più lontano dall'idea di dialogo che è pervenuta alla nostra civiltà attraverso gli scritti platonici.

Platone, fedele all'insegnamento del suo maestro, ci consegna una concezione del dialogo come strumento di ricerca filosofica di una Verità mai totalmente posseduta e tuttavia percettibile, anche se in maniera parziale e incompleta, soltanto in uno con gli sforzi degli altri interlocutori¹⁹.

¹⁹ La dialettica, per Platone, è nello stesso tempo ricerca dell'essere in sé e unione amorosa delle anime nell'ap-

presenza è duale, sembra suggerirci Platone.

Ogni tentativo di approdo alla Verità, se solitario, risulterebbe allora vano.

È la solidarietà della ricerca del senso della nostra esistenza che rende proficua la ricerca stessa, salvandola dalla sterilità di un confronto sostenuto sempre e soltanto con il proprio punto di vista.

Le nuove frontiere dell'informatica non precludono di per sé la possibilità di un dibattito aperto e autenticamente dialogico, ma, certo, come si è visto, facilitano la sua deriva verso la totale negazione della dialettica platonica.

Gli sforzi della giurisprudenza di estendere la tutela anche in questo campo, nonostante gli ostacoli di ordine costituzionale, dimostrano la presa di coscienza dell'affermarsi di una moderna comunicazione svincolata da quelle caratteristiche che fino a qualche decennio fa sembravano essere ad essa connaturate, quali la fisicità, il confronto, la garanzia di poter replicare e difendersi.

Oggi abbiamo la possibilità di fare tutto. Persino cancellare l'altro, chiudendo la "finestra".

Ma non solo. Vero è che, prima di chiudere le "finestre", abbiamo avuto la possibilità di aprirle, e di tenerle spalancate su mondi che prima non avremmo mai visitato.

Ecco allora che internet può diventare uno strumento autentico di conoscenza, quando sia utilizzato per la ricerca, per l'autentica "connessione" con l'altro, con le sue abitudini, con i suoi punti di vista, e con lo scopo di condividere con lui, pur se fisicamente lontano, gli approdi di un continuo percorso duale e collettivo.

La rete globale può essere davvero un potentissimo mezzo di avvicinamento e così di comprensione della Verità.

Forse, lo stesso Platone avrebbe accolto con favore un tale potenziamento della fonte del dialogo, cosicché i popoli anche più lontani potessero azzerare la reciproca lontananza geografica e così, nel dialogo incessante, progressivamente assottigliare la lontananza intellettuale rispetto alla Verità.

prendere e nell'insegnare. Questo concetto di dialettica rappresenta il punto culminante del *Fedro*. Cfr. Platone, *Fedro*, trad. di P. Pucci., Bari, 1998.

Le potenzialità delle macchine spiegano il continuo interesse degli interpreti verso il nuovo orizzonte comunicativo.

L'auspicio è, per il futuro, che questo sorprendente e totipotente sguardo dell'uomo sul resto del mondo sia convogliato verso modalità di utilizzo più consone alla sua funzione primigenia, ossia quella di mettere in autentica comunicazione gli individui, facendoli partecipi della ricerca globale e realizzando così il carattere sociale della filosofia.

Laura Fassina, laureata in giurisprudenza presso l'Università di Padova, attualmente dottoranda di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Giurisprudenza della stessa Università.